



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 141,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese	Presidente
dott. Giuseppe di Pietro	Giudice
dott. Raimondo Nocerino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 11/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69448** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. Triscari Barberi Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 16.06.1969 (c.f. TRSSVT69H16L308C) elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in atti, presso lo studio dell’avvocato Luigi Mario Martino Giovanni Munafò, sito in Messina, al viale Luigi Cadorna, is. 212, comp. V - pec: avv.luigimunafo@pec.giuffre.it;

2. Catalano Angelo Giovanni, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 28.02.1975 (c.f.: CTLNLG75B28D661O), con domicilio eletto in Palermo (PA) alla Via Tasso Torquato n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Peppino BARRECA e Silvano DOMINA, da cui è rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti – pec: silvano.domina@avvnicosia.legalmail.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del **16 ottobre 2024**, il P.M. contabile, nella persona del **S.P.G. Romina Alberti**, nonché gli **Avv. ti Giovanni Santini**,

nell'interesse di Triscari Barberi Salvatore e per delega scritta dell'Avv. Luigi

Mario Martino Giovanni Munafò, e, nell'interesse di Catalano Angelo

Giovanni, **Silvano Domina**.

Ritenuto in

F A T T O

I. Esperita la fase pre-processuale del giudizio - avviatasi con la notificazione (in data 05.10/23.11.2023) dell'invito a dedurre ed alla quale non faceva seguito il deposito di controdeduzioni ex art. 67 c.g.c. - con atto di citazione, depositato il 23 gennaio 2024 e successivamente notificato, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha ritualmente citato i convenuti per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) della somma complessiva di euro **69.657,73** oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché delle spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

I.1. L'atto introduttivo premette che l'azione esperita trae origine dalla segnalazione di danno erariale trasmessa dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina (nota prot. 47/8-2023 del 13.03.2023), la quale compendia gli esiti di investigazioni - finalizzate al contrasto di indebite vicende appropriative di contributi pubblici erogati a sostegno del comparto agricolo, e - condotte, nello specifico, a carico di "La Vela Società Semplice Agricola", onde accertare difformità o incongruenze relative alla dichiarata disponibilità di superfici agricole indicate in diverse istanze di aiuto presentate in relazione alle campagne agricole 2020, 2021 e 2022 (d'ora in poi DUP). In ragione di tali domande, prospetta il Requirente, la compagine sociale ha ricevuto contributi europei per un importo complessivo pari a € 69.657,73 (**a.**

per l'anno 2020, in ragione di DUP n. 00265888768 del 09.07.2020 ed importo ricevuto pari ad € 29.775,99; **b.** per l'anno 2021, in ragione della DUP n. 10265904002 del 27.06.2021, importo ricevuto € 19.553,03; **c.** per l'anno 2022, in ragione della DUP n. 20265834810 del 18.06.2022, importo ricevuto € 20.328,71).

I.2. L'attività investigativa, in particolare, si è incentrata sulla verifica dei titoli di conduzione dichiarati dalla società ed inseriti nella domanda di aiuto, attraverso la generazione a mezzo dell'utenza S.I.A.N. "AGCATALANO1", attribuita all'operatore CATALANO Angelo Giovanni (socio della società "La Vela"), oggi convenuto, dei seguenti protocolli S.I.A.N.:

- AGEA.CAA3946.2020.0000247 del 21.05.2020;

- AGEA.CAA3946.2020.0000282 del 01.06.2020;

- AGEA.CAA3946.2020.0000284 del 01.06.2020;

- AGEA.CAA3946.2020.0000286 del 01.06.2020;

- AGEA.CAA3946.2021.0000440 del 26.06.2021;

- AGEA.CAA3946.2022.0000467 del 17/06/2022.

Il P.M. contabile sottolinea che, per la quasi totalità delle consistenze superficiali indicate in DUP, il titolo di conduzione prospettato dal richiedente consisteva nel "*godimento conferito nella costituzione della società*" (cfr. prospetti da pag. 2 a pag. 10 dell'atto di citazione) e che, in questa ipotesi, la circolare di AGEA ACIU 2016 prot. n. 120 del 1° marzo 2016 dispone che è necessario allegare l'atto costitutivo della società o l'atto di **conferimento** dal quale si evince la concessione delle superfici dal socio alla società.

I.3. Secondo l'atto introduttivo, peraltro, la richiamata attività investigativa ha

consentito di acclarare che i fondi agricoli dichiarati dalla società “La Vela” non fossero intestati ai soci Triscari Barberi Salvatore e Catalano Angelo Giovanni, risultando, per converso, in parte in custodia al Tribunale di Patti e, in parte, di proprietà di diversi Enti ecclesiastici o del Conservatorio Santa Rosa di Patti. Assunte, quindi, informazioni presso i proprietari “catastali” dei fondi utilizzati da “La Vela” per ottenere i contributi (ossia: l’avv. Rosa Maria Natoli, in qualità di custode giudiziario dei fondi censiti al catasto del Comune di Falcone al foglio 8 particelle 16, 13 17, 18, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 39, 109, 150, 160, 212, 213 e 453, oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare n. 158/93 del Tribunale di Patti; il sig. Leonardo Militello, n.q. di Commissario Straordinario Regionale responsabile del Conservatorio Santa Rosa in Patti per una serie di altre particelle indicate in dettaglio all’allegato 8 al doc. n. 1 e, comunque, dettagliati in citazione; il sacerdote GAGLIO Giuseppe, Rettore e legale rappresentante del Santuario Maria SS. del Tindari, in merito ai terreni indicati all’allegato 9 del doc.1 ed identificati anch’essi in citazione; il sacerdote SCARAVILLI Pierangelo, parroco e legale rappresentante della Parrocchia Cattedrale San Bartolomeo sita in Patti, in ordine ai terreni identificati al Catasto del Comune di Patti al foglio 53, particelle 44, 49, 50, 51, 121, 182, 183, 184, 185 e 188 [allegato 10 al doc. n. 1]; il sacerdote VITANZA Vincenzo, presidente e legale rappresentante dell’Istituto Diocesano Sostentamento e Clero di Patti, proprietario dei fondi censiti al Catasto del Comune di Patti al foglio 57, particelle 13, 78 e 84, passati in gestione all’Istituto dopo l’estinzione dell’ente “Arcipretura del Capitolo Cattedrale di Patti”), questi dichiaravano di non aver ceduto, in alcun modo né ad alcun titolo, alla società “La Vela” - ovvero ai

rispettivi soci Triscari Barberi Salvatore o Catalano Angelo Giovanni - gli immobili oggetto dell'indagine.

I.3.1. Su questi presupposti, è stato dunque possibile calcolare, per ciascuna campagna agricola, l'incidenza percentuale dei terreni falsamente dichiarati dalla società "La Vela" - come in propria legittima disponibilità - rispetto alla superficie totale dichiarata. Precisamente, il rapporto percentuale è il seguente: l'83,08% per l'anno 2020; l'82,55% per l'anno 2021; l'82,55% per l'anno 2022.

I.3.2. Inoltre, secondo il costruito accusatorio, gli accertamenti avrebbero permesso di verificare che la società "La Vela", nel primo anno di presentazione della Domanda Unica di Pagamento (2020), contestualmente all'aiuto pubblico ha avanzato altresì richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli per ottenere l'assegnazione dei diritti all'aiuto, condizione indispensabile per accedere al regime di pagamento nell'ambito del F.E.A.G.A., dichiarando di essere "nuovo agricoltore". A seguito delle dichiarazioni di "nuovo agricoltore" e della superficie agricola posseduta, l'AG.E.A. ha assegnato alla società dichiarante n. 49 titoli PAC (dal n. 000031761474 al n.000031761522). Tuttavia, prosegue il Requirente, è da escludersi in fattispecie che potesse dichiararsi la qualità "nuovo agricoltore" (ex art. 30, paragrafo 7, lettera b del Reg. UE n. 1307/2013), dappoiché sia il Triscari Barberi Salvatore quanto il Catalano Angelo Giovanni avevano già praticato attività agricola nei cinque anni precedenti per altre attività produttive di cui erano titolari o soci.

I.3.3. Inoltre, il rapporto informativo di P.G. ha potuto accertare che, oltre ai 49 titoli suindicati, la società "La Vela" aveva la disponibilità di altri 51 diritti

all'aiuto (dal progr. n.000012521789 al progr. n.000012521839) acquistati da diverso agricoltore, tale Beltipo Girolamo, con contratto di trasferimento registrato con prot.n.1144 - serie 3, in data 30.09.2020, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto. Titoli, questi, che sembrerebbero a loro volta di provenienza illecita, posto che il Beltipo, in data 01.12.2022, è stato poi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 483 in combinato disposto con l'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 110 e 640 bis c.p.

I.3.4. Per il Requirente, in definitiva, l'istruttoria di responsabilità amministrativa ha permesso di acclarare, in modo inequivocabile, che la compagine percettrice, senza averne titolo, aveva dichiarato nelle DUP 2020-2022, la conduzione di terreni di proprietà altrui (soggetti privati e pubblici) che rappresentano una percentuale, rispetto alla superficie aziendale dichiarata, abbondantemente superiore alla soglia di rilievo comunitario fissata all'0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE. Di talché, deve dirsi integrata, nel caso di specie, la fattispecie astratta delle "dichiarazioni eccessive intenzionali", derivandone la decadenza e, poi, la ripetizione dell'intero regime di aiuto.

I.4. Secondo l'atto introduttivo, inoltre, un ruolo determinante nella vicenda percettiva che occupa ha certamente rivestito la condotta collusiva, ed eziologicamente concorrente, del sig. Catalano Angelo Giovanni, socio della società "La Vela", che, in qualità di operatore del Centro di Assistenza Agricola mandatario, avrebbe svolto fraudolentemente la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio delle domande uniche di

pagamento sebbene in assenza, in capo al richiedente, di titoli/preuspposti validi per ottenere l'aiuto. Per tale via, egli ha dunque disatteso gli obblighi funzionali da cui è gravato alla stregua della normativa di settore. In questa prospettiva, infatti, il P.M. contabile ricorda il tenore dei compiti specifici intestati ai Centri di Assistenza Agricola, i quali, oltre alla mera raccolta ed immissione dei dati, sono chiamati a verificare la legittimità dei titoli presentati, in particolare controllando veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta con la normativa europea e nazionale applicabile. Sottolinea, per l'effetto, che, nel caso di specie, il sig. Catalano fosse perfettamente a conoscenza della illiceità della domanda di pagamento presentata da "La Vela" tramite il rappresentante legale Triscari Barberi Salvatore.

I.4. Per l'Attore pubblico, dunque, le DUP 2020-2022 presentate dalla società "La Vela" sono da considerarsi totalmente illecite anche se, allo stato dell'arte, è stata accertato, con pienezza, l'acquisto fraudolento di 49 titoli, mentre non è provata con certezza la conoscenza da parte de "La Vela" e dei suoi soci dell'illiceità dei 51 titoli acquistati tramite trasferimento da Beltipo Girolamo, per cui è in corso il procedimento penale. Deduce parte attrice, inoltre, che, ai fini del configurarsi del danno erariale, l'accertamento dell'illecito ottenimento di 49 titoli, poi utilizzati per presentare le domande di pagamento, è bastevole perché venga considerato illecito l'intero importo dei contributi ottenuti.

II. Con memoria depositata il 26 giugno 2024, si costituiva il sig. Triscari Barberi eccependo l'infondatezza dell'azione del P.M.

II.1. Questo comparente deduce che lui, ed il socio paritario Sig. Catalano

Angelo, avevano il possesso e/o la detenzione dei fondi oggetto di contestazione, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.

Precisamente:

1. i fondi censiti al catasto del Comune di Falcone al foglio 8, particelle 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 39, 81, 95, 109, 129, 148, 150, 153, 154, 155, 160, 212, 213, 223, 224, 225, 213 erano detenuti dai Sigg. Triscari Barberi Salvatore e Catalano Angelo in forza del contratto di affitto terreno del 4 luglio 2008, registrato il 7 novembre 2011 – e dunque contratto avente data certa proprio perché registrato - con il quale la Sig.ra Calcò Vittoria, proprietaria dei terreni medesimi in forza di scrittura privata, ha concesso loro in affitto i cespiti. I soci Triscari Barberi Salvatore e Catalano Angelo, a loro volta, li hanno poi conferiti nella società agricola La Vela;

2. i fondi censiti al catasto del Comune di Patti al foglio 3, particelle 50, 537, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 550, 554, al foglio 4 particelle 12, 19, 20, 21, 81, 86, 87, 88, 371, 372, 373, 429, 430, al foglio 5, particelle 26, 44, 95, 96, 105, 791, 792, 794, 798, 799, 800, al foglio 17, particelle 57, 60, 62, 71, 72, 102, 103, 220, 236, 241, al foglio 18, particelle 10, 26, 27, 28, 29, al foglio 19 particelle 113, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 134, 136, 149, al foglio 27, particelle 105, 107, al foglio 28, particelle 511, 672, 673, al foglio 29, particelle 30, 145, 146, al foglio 53, particelle 44, 49, 50, 51, 121, 182, 183, 184, 185, 188, al foglio 57 particelle 13, 75 e 84 erano detenuti dal Sig. Triscari Barberi Salvatore in forza di un atto di concessione del 30 aprile 2020. Si tratta di un contratto avente data certa perché utilizzato dal Triscari Barberi per il conferimento dei terreni medesimi nella società agricola e poi dalla società La Vela per la richiesta di premi inoltrata alla AGEA. Con tale

contratto, il rappresentante del Santuario SS. Maria del Tindari ha concesso in affitto tali terreni al Sig. Triscari Barberi;

3. i fondi censiti al catasto del Comune di Patti al foglio 44, particella 184, al foglio 45, particelle 145 e 147, ed al foglio 28, particella 827, erano detenuti dalla società La Vela in forza del contratto di affitto di fondo rustico del 7 maggio 2020, con il quale la Sig.ra Biancuzzo Giuseppa, proprietaria dei terreni, ha trasferito alla società agricola semplice La Vela la detenzione di tali fondi.

II.2. Il convenuto contesta l'assunto investigativo, e recepito in citazione, per il quale la presunta illegittimità del comportamento dei convenuti derivi dal semplice fatto che gli stessi non sono proprietari dei fondi *de quibus*. Sennonché, egli obietta, per conferire i fondi in una società non bisogna essere necessariamente proprietari degli stessi, essendo sufficiente averne la disponibilità (possesso e/o detenzione) e trasferirli poi alla società: proprio quello che è avvenuto nel caso in esame.

II.3. A riprova della correttezza del proprio operato e dell'iter seguito, il convenuto ha quindi prodotto: il "Verbale di assemblea straordinaria dei soci" del 14 maggio 2020, con il quale i soci hanno deliberato all'unanimità il conferimento nella società dei fondi indicati nel verbale medesimo; il "Verbale di assemblea straordinaria dei soci" del 14 maggio 2020, con il quale i soci hanno deliberato all'unanimità il conferimento nella società dei fondi indicati nel verbale medesimo; la "scrittura privata vendita di titoli ordinari" registrata il 30 settembre 2020, con quale la società agricola semplice La Vela ha acquistato dal Sig. Beltipo Girolamo alcuni dei titoli utilizzati poi per la percezione dei premi; le "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del

14 maggio 2020, del 13 maggio 2021 e del 5 maggio 2022 con le quali i Sigg.

Triscari Barberi Salvatore e Catalano Angelo attestavano di avere conferito

alla società agricola semplice La Vela i terreni avuti in concessione (in affitto)

dalla Sig.ra Calcò Vittoria.

II.4. Secondo la difesa del comparente, peraltro, il vero dato oggettivo è che

il Sig. Triscari Barberi avesse la disponibilità giuridica e di fatto di tali fondi

in forza di contratti legittimamente stipulati e che lo stesso poteva conferirli

nella società della quale era socio; mentre reclama la propria buona fede circa

il fatto che non poteva sospettare che i fondi concessi in affitto dalla Sig.ra

Calcò fossero oggetto di una procedura esecutiva, essendo egli ignaro che i

fondi concessi dal Santuario Maria SS. del Tindari non fossero nella completa

disponibilità dello stesso Santuario, come sembra essere stato accertato dai

Carabinieri in quanto concessi in affitto a terze persone ovvero oggetto di

procedimenti intercorrenti con terzi estranei ai rapporti in questione.

II.5. Il convenuto evidenzia, poi, che la società agricola semplice La Vela è

stata correttamente certificata come “nuovo agricoltore”: per accedere alla

riserva nazionale lettera B, viene considerato nuovo agricoltore colui che ha

iniziato l’attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo

e che presenta domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno

civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola. Nel caso in esame la

società La Vela ha dichiarato di aver iniziato attività agricola nell’anno 2020.

Evidenzia che il conferimento del godimento di fondi in società (disciplinato

dall’articolo 27, L. 203/1982), è una fattispecie diversa dal conferimento di

proprietà, in quanto si possono inserire nel fascicolo aziendale anche terreni

posseduti in affitto, in comodato o in altra forma da uno o più soci. Richiama

anche la “circolare AGEA.96517.2019 del 17/12/2019” nella parte intitolata

“Controlli domanda di accesso alla riserva nazionale, condizioni di

ammissibilità da verificare...fattispecie B Nuovo Agricoltore” per quanto

riguarda le condizioni necessarie affinché venisse consentito l’accesso alla

riserva nazionale: condizioni che egli elenca per evidenziare come la società

agricola semplice La Vela abbia rispettato tutte le condizioni imposte dalla

normativa vigente e quindi come non sussista l’addebito di responsabilità

mosso in citazione:

a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro (nel caso in esame la superficie supera i 100 ha);

b) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita sul legale rappresentante (il legale rappresentante aveva il requisito anagrafico richiesto);

c) ammissibilità superfici;

d) verifica dell’anno di inizio dell’attività agricola (l’attività è iniziata nel 2020);

e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola (la società ha presentato la domanda lo stesso anno, nel 2020);

f) verifica che il soggetto non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti quello di inizio dell’attività agricola (la società non aveva svolto altra attività prima del 2020);

g) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente (le superfici indicate sono state richieste solo dalla società La Vela);

h) verifica che la medesima persona fisica non chiedo l’accesso come nuovo

agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica (nel caso in esame nessuno dei soci aveva chiesto l'accesso come nuovo agricoltore, né in proprio né come socio di altra persona giuridica);

i) verifica che il richiedente l'accesso non abbia ricevuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore" (la società non aveva mai ricevuto altri titoli da riserva);

l) verifica del requisito di agricoltore in attività (la società risultava attiva).

Il convenuto avanza inoltre istanze istruttorie e, segnatamente, prova testimoniale.

III. Anteriormente alla celebrazione dell'udienza di discussione, già fissata per il 17.07.2024, si è costituito in atti il convenuto Catalano Angelo Giovanni, il quale conclude per l'infondatezza della domanda attrice.

III.1. Secondo questo convenuto, egli ha svolto in modo diligente il ruolo di operatore del CAA, cui era affidato l'invio delle domande di premio oggetto di contestazione, per quanto in conflitto di interesse. L'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale, e poi in domanda, avveniva infatti in forza della documentazione prodotta dal produttore richiedente, il quale, all'atto della compilazione della domanda, esibiva - determinandone l'inserimento in SIAN - dei seguenti titoli di conduzione: 1) Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società La Vela, datato 14.5.2020 ed assunto al protocollo AGEA al n. - AGEA.CAA3946.2020.0000282 dell'1.06.2020, concernente il conferimento del godimento dei terreni Agro di Patti di cui all'allegata attestazione a firma dell'incaricato del Consiglio Affari Economici

	della Diocesi di Patti; 2)Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società La Vela, datato 13.5.2021 ed assunto al protocollo AGEA al n. - AGEA.CAA3946.2021.0000440 del 26.06.2021, concernente il conferimento del godimento dei terreni in Agro di Patti di cui all'allegata attestazione a firma dell'incaricato del Consiglio Affari Economici della Diocesi di Patti;	
	3)Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società La Vela, datato 5.5.2022 ed assunto al protocollo AGEA al n. - AGEA.CAA3946.2022.0000467 del 17/06/2022, concernente il conferimento del godimento dei terreni in Agro di Patti di cui all'allegata attestazione a firma dell'incaricato del Consiglio Affari Economici della Diocesi di Patti;	
	4)Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società La Vela, datato 14.5.2020 ed assunto al protocollo AGEA al n. AGEA.CAA3946.2020.0000247 del 21.05.2020, concernente il conferimento del contratto di affitto dei terreni in Agro di Falcone di cui all'allegato titolo;	
	5) Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società La Vela, datato 14.5.2020 ed assunto al protocollo AGEA al n. AGEA.CAA3946.2020.0000284 dell'1.06.2020, concernente il conferimento del godimento dei terreni in Agro di Patti di cui all'allegata attestazione a firma dell'incaricato del Consiglio Affari Economici della Diocesi di Patti; 6) Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società La Vela, datato 14.5.2020 ed assunto al protocollo AGEA al n. AGEA.CAA3946.2020.0000286 dell'1.06.2020, concernente il conferimento del godimento dei terreni in Agro di Patti di cui all'allegata attestazione a firma dell'incaricato del Consiglio Affari Economici della Diocesi di Patti.	
	Ora, i titoli di che trattasi – poiché accreditano al fascicolo aziendale una	

situazione riconducibile al “*GODIMENTO CONFERITO NELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'* – non implicano alcuna variazione dell'intestazione catastale, spiegando il fatto che la PG delegata non ha mai potuto rinvenire al Catasto l'intestazione delle medesime particelle in favore dei Soci o della Società La Vela. A suffragio della legittimità e regolarità dell'operazione di inserimento, il comparente richiama la Circolare AGEA Prot. N. UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 (Istruzioni Operative n. 25-doc.n.7 bis), che, in aggiunta alle altre fattispecie di conduzione, ammetteva il conferimento di superfici in godimento da parte di un socio. In tali casi, secondo le medesime istruzioni, era necessario acquisire gli estremi di: 1. autodichiarazione del socio con la quale questi dichiara l'avvenuto conferimento 2. domanda di ammissione a socio 3. delibera del CdA con cui è stata accolta la medesima. Egli, pertanto, provvedeva all'inserimento delle superfici in conformità alle citate istruzioni operative.

III.2. In effetti, i terreni in Agro di Patti, oggetto della delibera dell'assemblea dei soci, venivano inseriti in forza della concessione in uso di cui all'attestazione del responsabile del Consiglio Affari Economici della Diocesi di Patti. I terreni in Agro di Falcone, oggetto della delibera dell'assemblea dei soci, erano inseriti in forza del contratto di affitto del 04/07/2008 e registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Patti in data 07/11/2011 alla serie 3° al n° 400. A tali deliberazioni, inoltre, venivano allegate le dichiarazioni di conferimento dei soci. Null'altro, nella sostanza, era richiesto o poteva richiedersi all'operatore del CAA. Sotto il profilo del controllo formale, infatti, i titoli di conduzione risultavano sottoscritti dai concedenti ed erano stati sottoposti a registrazione, con esclusione della dichiarazione di

concessione dei beni della Diocesi di Patti, per i quali, d'altronde, non era richiesto l'assolvimento dell'onere (tributario) della registrazione. In ogni caso, tale attestazione era inserita nel fascicolo aziendale e l'Organismo Pagatore nulla ha obiettato. Per quanto riguarda le particelle di terreno in agro di Falcone, risultava allegato alla delibera dell'assemblea dei soci il contratto stipulato tra CALCO' Vittoria, da una parte, e Salvatore TRISCARI BARBERI e Angelo Giovanni CATALANO, dall'altra. Secondo le indagini investigative, i convenuti non avrebbero avuto titolo per cedere questi terreni, essendo i medesimi pignorati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.158/93 del Tribunale di Patti: in sintesi, gli stessi non sarebbero stati detenuti dai soci della compagine richiedente e, quindi, non potevano essere né conferiti alla stessa né indicati in domanda. Ora, osserva il convenuto, la falsità dei titoli di conduzione in argomento non può essere inferita – come erroneamente fatto in sede di istruttoria di responsabilità amministrativa - dalla mera allegazione del verbale SIT rese ai Carabinieri da taluni soggetto. Vi osta il fatto che lui è parte affittuaria del contratto del 4.7.2008 e che, proprio perché personalmente deteneva le superfici che ne formavano oggetto, le ha serenamente inserite in DUP, visto che egli era ignaro – né poteva venirne a conoscenza attraverso la disamina della documentazione – del fatto che il terreno fosse oggetto di pignoramento immobiliare. Egli, per converso, era certo che il terreno fosse di proprietà di Vittoria Calcò in forza della scrittura privata dell'1.10.1987, come ritenuto dal Giudice di Patti con la sentenza n. 45/2019. La disponibilità di tale terreno da parte sua, d'altronde, è comprovata dalle ricevute di pagamento del canone di affitto, dalle risultanze del portale del servizio veterinario attestante

l'assegnazione allo stesso del codice aziendale in riferimento alla particella 19 del foglio 8, dalla richiesta di permesso di costruire n.1/2018 rilasciato dal Comune di Falcone sulla particella 153, nonché dalla contestazione alla richiesta di pagamento IMU avanzata da Alizzi Carmela Ada, madre di Giuseppe STRACUZZI, dante causa della Calcò Vittoria, deceduto il 17.8.2004 e, ancora, dalla richiesta di pagamento dell'IMU avanzata dal Comune di Falcone nei confronti di Vittoria CALCO'. Tale detenzione, inoltre, era accertata dall'AGEA e dall'Ispettorato Agricoltura di Messina in occasione delle verifiche del mantenimento degli impegni connessi alle misure di aiuto accordate allo stesso produttore negli anni precedenti, nonché dall'Organismo di controllo. In sintesi, il comparente poteva dirsi convinto della legittimità della detenzione anche in ragione della determinazione di AGEA, la quale, in relazione all'anno 2019, procedeva alla verifica specifica delle particelle dichiarate in ordine alla di loro disponibilità giuridica ed utilizzo, tanto da validare, all'esito della verifica espletata, la superficie dichiarata con il contratto del 2008 ed accordare l'aiuto richiesto. Sottolinea che la superficie oggetto dei contratti ritenuti falsi era all'epoca della presentazione delle DUP, come oggi del resto, nella disponibilità dei convenuti e che alcuno dei proprietari /o comproprietari dei terreni in questione ha intrapreso azioni finalizzate ad ottenere la liberazione del bene dall'altrui occupazione. Puntualizza, altresì, che il professionista nominato dal Giudice della procedura espropriativa - avverso cui la Vittoria CALCO' ha promosso domanda di accertamento del suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione - non riferiva di avere intrapreso azioni contro l'utilizzo del terreno da parte dei convenuti. Sottolinea, da ultimo, che, per l'inserimento di terreni

nella consistenza territoriale, è condizionata al fatto che il richiedente ne abbia la disponibilità effettiva, situazione, questa, che può essere comprovata anche da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cita l'art. 1, comma 12 del d.l. 24.06.2014, n. 91, convertito con l. 11.08.2014, n. 116).

IV. In data 07.10.2024, il Catalano ha integrato la propria produzione difensiva. Entrambi i convenuti, inoltre, hanno versato in atti documentazione volta a comprovare la loro ammissione a gratuito patrocinio.

V. All'odierna udienza pubblica, le Parti presenti, come da verbale di udienza, hanno replicato alle opposte tesi difensive e concluso in conformità ai propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda attorea merita accoglimento, risultando fondata, con assorbimento delle residue, la contestazione articolata dal Requirente in relazione all'utilizzazione indebita dei cespiti enumerati al punto II.1.2 della narrativa e cui, per brevità, si rinvia. Tale contestazione, a differenza di quanto infondatamente ritenuto dai convenuti, non si risolve nel ritenere meramente assente, nella compagine percettrice come nei suoi soci, il diritto dominicale sui corrispondenti cespiti inseriti in DUP (ed infatti le indagini investigative non sono limitate alle interrogazioni catastali). Essa, più radicalmente, pone in questione l'inesistenza, in capo agli stessi, di ogni titolo giuridico che li legittimasse ad accreditarsi, attraverso la artefatta rappresentazione contenuta nelle DUP, come titolari/detentori/possessori delle superfici di che trattasi.

2. Premette il Collegio che, nel tempo, la preoccupazione di evitare che i contributi pubblici, previsti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e di quelli di sostegno allo sviluppo rurale, fossero erogati a soggetti non aventi diritto è stata al centro di una serie di interventi normativi settoriali. Questi, nel complesso, hanno progressivamente perseguito con maggiore incisività l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità delle superficie sfruttate dai richiedenti per l'accesso ai contributi pubblici.

2.1. Nella direzione segnalata, esemplificativamente, si collocano:

(a) il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, recante *“disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”*, che, all'art. 25 comma 2, stabilisce che *“i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse”*. La disposizione, stante il valore probatorio conferito *ex lege* ai dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico nei confronti delle pubbliche amministrazioni, postula che la gestione e l'aggiornamento dei medesimi fascicoli avvenga attraverso informazioni dotate del massimo livello di attendibilità possibile;

(b) il DM 12 gennaio 2015 n. 162 - recante norme in tema di *“semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”* – che, in espressa attuazione della superiore disposizione legislativa (art. 25 co. 2 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 cit.), riscrive i contenuti del fascicolo aziendale (art. 3), nonché le modalità di sua costituzione ed aggiornamento (art. 4). L'art. 3 co. 1, secondo periodo, del D.M. n. 162/2015, in particolare, prevede che il fascicolo aziendale, *“facendo*

fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ... è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale”. Inoltre, il co. 2 dell’art. 3 citato, a proposito dei contenuti del fascicolo aziendale, testualmente stabilisce che esso contenga *“le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, articolato e dettagliato nell’Allegato A”.* L’allegato A al regolamento ministeriale [lettera c), punto 3.a], a sua volta, sancisce l’onere dell’agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale a proposito della “composizione strutturale” di quest’ultimo.

2.2. In questo contesto, ed in esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 4 co. 5 e 5 del D.M. n. 162/2025, la circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 dell’01 marzo 2016 (all. 4 al doc. 1 del fasc. di Procura) interviene a precisare le procedure di costituzione, trasferimento e aggiornamento del fascicolo aziendale, modificando, per l’effetto, il capitolo 4 “Principi generali”, punti 16 e 17, del manuale di coordinamento del fascicolo aziendale di cui alla nota AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.

2.2.1. Per quanto di stretto rilievo ai fini del presente giudizio, l’all. 2 alla circolare prot. N. ACIU.2016.120 - nel descrivere *“le diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per l’inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori* e nel puntualizzare *“la documentazione che deve essere presentata per le singole fattispecie”* – prevede quale documentazione utile da acquisire al fascicolo onde comprovare un titolo di conduzione

“spendibile” ai fini della richiesta e dell’ottenimento dei contributi comunitari:

(a) l’ *“atto costitutivo della società o atto di conferimento dal quale si evinca il conferimento della superficie dal socio alla società”*, se (però) il titolo di conduzione prospettato dal richiedente consiste nel diritto di proprietà sul bene. In estrema sintesi, la compagine sociale (nel caso di specie, *“agricola semplice”*) può accreditare la proprietà delle particelle dichiarate anche a mezzo dell’atto di conferimento (in proprietà) della superficie del socio (artt. 2251 c.c. in relazione all’art. 2247 c.c.);

(b) l’atto pubblico/la scrittura privata registrata con gli estremi della registrazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) registrata (ed attestante la concessione della superficie, nonché riportante l’indicazione obbligatoria del Codice Unico Azienda Agricola) a seconda che il titolo di conduzione accreditato dal richiedente sia rappresentato da un contratto di affitto concluso in forma scritta oppure in forma verbale.

3. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio osserva che, nella fattispecie concreta, i convenuti si richiamano all’atto di *“conferimento di superfici”* (p. 33/53 della produzione Triscari Barberi del 26 giugno 2024) del socio Salvatore Triscari Barberi - il quale, a sua volta, ne vanterebbe il godimento giusta l’attestazione a firma di *“Don Gaetano Franchina incaricato dal coniglio degli affari economici della diocesi di Patti”* (p. 29/53 della medesima produzione) del 30 aprile 2020 - di cui al verbale di assemblea straordinaria del 14.05.2020 per fondare nella società agricola semplice La Vela la disponibilità delle superfici al punto II.1.2 della narrativa. Ma l’assunto difensivo, come è intuitivo, non può in alcun

modo convincere. Infatti:

- formalmente, l'atto di conferimento del socio in favore della società è elevato, dalla circolare richiamata, a documento utile per accreditare il solo conferimento in proprietà (il documento in discorso, in effetti, è valorizzato dalla circolare nella sola parte in cui si occupa del predetto diritto dominicale) delle particelle denunziate a vantaggio del richiedente il contributo: ma, nel caso che impegna il Collegio, non si verte pacificamente nell'ambito del conferimento in proprietà;

- sostanzialmente, non ricorre in capo alla società agricola semplice alcuna situazione di detenzione in godimento delle superfici in argomento, attesa l'assenza di ogni contratto di affitto verbale o scritto che sia stato stipulato direttamente dalla società con i legittimi proprietari degli appezzamenti.

3.1. Per quanto ancora residua, il fulcro della tesi dei convenuti – secondo la quale ciò che l'atto di conferimento del socio ha legittimamente provveduto a trasferire alla società richiedente è, in realtà, il godimento dei beni detenuti dal socio Triscari Barberi (sicché, in buona sostanza, l'atto di conferimento ha ad oggetto non la proprietà dei beni ma il loro godimento) – non può analogamente persuadere. Infatti:

- la circolare AGEA Prot. N. UMU/2015/749 del 30 aprile 2015, recante Istruzioni Operative n. 25 (doc. n. 8 della produzione Catalano del 17.07.2024) – su cui, stando alla versione difensiva del Catalano Angelo Giovanni, l'inserimento documentale al fascicolo si è fondata – era già stata da anni abrogata per incompatibilità e sostituita dalla richiamata circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 dell'01 marzo 2016, adottata, come si è detto, in esecuzione delle sopravvenute disposizioni (alla disciplina del fascicolo

aziendale di cui alla nota prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005) del D.M. n. 162/2015. Al punto 6.1, *“titoli di conduzione delle superfici”* della nuova circolare (p. 14), si legge infatti *“le presenti disposizioni, incluso il contenuto degli allegati tecnici sostituiscono e abrogano integralmente le disposizioni contenute nel Manuale del fascicolo aziendale trasmesso agli Organismi pagatori con nota prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, così come successivamente modificato ed integrato”*. Le istruzioni operative n. 25 (ove si legge che *“in aggiunta alle fattispecie previste dalle suddette circolari è ammesso il conferimento di superfici in godimento da parte di un socio”*), costituenti appunto *“modificazione”* e *“integrazioni”* del Manuale del fascicolo aziendale di cui alla nota prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, sono state pacificamente coinvolte, pertanto, nel moto abrogativo indotto dalla circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 dell’01 marzo 2016. In ogni caso, il conferimento in società del godimento di superfici – di cui le istruzioni operative discutevano - attiene a parcelle in proprietà del socio conferente o delle quali, questi, possa disporre in ragione del consenso prestatovi dal proprietario;

- a precludere, *iure civili*, il trasferimento del diritto personale di godimento sulle consistenze esaminate dal socio alla società è comunque l’assenza, nel sinallagma (se effettivamente) intervenuto fra proprietario e conduttore (Triscari Barberi), di ogni abilitazione in questa direzione accordata dal proprietario. Nulla si dice, sul punto, nell’atto di concessione del 30 aprile 2020 e ciò deve dirsi sufficientemente sintomatico per respingere la tesi dei convenuti, visto che, nel diverso contratto di affitto fra Calcò Vittoria ed i convenuti (pp. 27 e ss./53 della produzione Triscari Barberi del 26 giugno

2024), non a caso si prevede espressamente che i fittuari “sono autorizzati altresì a convogliare il suddetto terreno in società e/o cooperative se gli stessi ne fanno parte”;

- la stessa portata dell’attestazione del 30 aprile 2020 – che, a dire dei ricorrenti, fonda il personale diritto di godimento del Triscari Barberi sulle parcelle – va accuratamente meditata. Stando al tenore testuale dell’attestazione, infatti, essa rappresenta propriamente una dichiarazione ricognitiva (un’ “attestazione”, appunto) di una concessione “caritatevole” degli appezzamenti (“visto le condizioni di abbandono dei terreni”) accordata a partire “dall’anno corrente” (ma) secondo una data di decorrenza imprecisata. Detto diversamente, non è l’attestazione in sé ad accordare il godimento dei beni, quanto, piuttosto, una diversa e presupposta “concessione verbale” dei cespiti della cui esistenza l’attestazione si limita a dare atto. Ma, se così è, non si comprende come possa, ai fini della normativa di settore che governa l’assegnazione dei contributi, un tale preteso titolo di conduzione degli appezzamenti vantato dal Triscari Barberi – per il quale, infatti, manca ogni dichiarazione sostitutiva regolarmente registrata – formare, a sua volta, oggetto di conferimento (“in godimento”) in società. Plastica è la violazione, in fattispecie, del principio per cui *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*. E’ in questo nebuloso contesto, creato dagli interessati, che si apprezza allora, e compiutamente, la significatività probatoria delle documentate relazioni/dichiarazioni acquisite dalla P.G. delegata presso Leonardo Militello, Gaglio Giuseppe, Scaravilli Pierangelo e Vitanza Vincenzo (all. da 8 a 11 del doc. 1 al fasc. di Procura). Questi, nella qualità di soggetti deputati a rappresentare gli Istituti ed Enti ecclesiastici proprietari,

escludono, sulla base di eterogenei presupposti, che alle persone fisiche dei convenuti ovvero a La Vela società agricola semplice sia stato riconosciuto, in qualsivoglia forma e modalità, il godimento della pressoché totalità dei cespiti in argomento.

4. Il documentato rapporto informativo redatto dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina (doc. 1, all. da 17 a 25 del fasc. di Procura) dà atto della utilizzazione – indebita, per quanto sopra illustrato – delle particelle meglio elencate al punto II.1.2 della narrativa, ad opera della società semplice percettrice, in occasione della presentazione delle DUP relative alle campagne agricole 2020/2022. Poiché la loro complessiva consistenza, come da corrispondenti schede di validazione (anch'esse allegate all'informativa di P.G.), assomma a percentuale ampiamente superiore al 20% della superficie dichiarata, sussistono le condizioni - sancite dall'art. 60 del regolamento UE n. 1122/2009 nel testo applicabile *ratione temporis* – per ritenersi integrate, ad opera della richiedente, “dichiarazioni eccessive intenzionali”, conseguendone che il danno erariale coincide con l'intero contributo percepito.

4.1. Il falso dichiarativo-documentale accertato va ascritto alla condotta dolosa del socio e legale rappresentante Triscari Barberi Salvatore, il quale, con ciò, ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari percepiti da La Vela Società Semplice Agricola in ragione delle DUP da quest'ultima presentate per le campagne agricole dal 2020 al 2022. È appena il caso di evidenziare, sul punto, che il legale rappresentante della compagine richiedente era pienamente edotto (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo

per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti,

cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa

Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).

4.2. In solido con il Triscari Barberi Salvatore, risponde del danno erariale

anche il convenuto Catalano Angelo Giovanni, socio paritario di La Vela

Società Semplice Agricola, il quale – e il dato non è contestato dal comparente

– ha curato la verifica dei titoli di conduzione dichiarati dalla società e

l'inserimento conseguente in DUP in forza dell'utenza S.I.A.N.

“AGCATALANO1” in sua dotazione (per fattispecie largamente

sovrapponibili alla presente, cfr. App. Sicilia, n. 28/A/2022 e n. 84/A/2022;

questa Sezione, sent. n. 523/2023). Il solo surrettizio e nominale adempimento

delle delicatissime funzioni intestate ai CAA, di cui il convenuto si è reso

autore, si coglie ampiamente considerando che questi, ai fini della verifica

della regolarità documentale delle istanze e della concreta utilizzabilità dei

cespiti da parte della compagine dichiarante, ha: (a) completamente disatteso

le prescrizioni della circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 dell'01 marzo

2016; (b) indebitamente fatto leva sulle prescrizioni di istruzioni operative (di

cui alla nota AGEA Prot. N. UMU/2015/749 del 30 aprile 2015) da tempo

abrogate, travisandone, in ogni caso, la portata dispositiva; (c) accordato, in

contrasto con il quadro normativo ed operativo di riferimento, rilievo ad una

(mera) attestazione - quella del 30 aprile 2020 a firma di Don Gaetano

Franchina – senza esaminarne, comunque, i reali contenuti. Trattasi di

condotte che - poste in essere da chi, per il ruolo rivestito all'interno del CAA,

vanta senz'altro conoscenza della materia – qualificano il profilo soggettivo

dell'operato complessivamente tenuto dal comparente “*come consapevole,*

recte doloso, come tale preordinato a favorire la realizzazione di gravi illeciti

(nello stesso senso sent. n. 104/A/2021)” (App. Sicilia, sent. 28/A/2022).

D'altronde, convergente con la rassegnata lettura della vicenda, è l'evenienza che il Catalano, in quanto socio paritario della società percettrice, abbia surrettiziamente adempiuto (*recte*, omesso di adempiere) le funzioni di controllo e verifica descritte in situazione di conflitto di interessi.

5. Conclusivamente, il Collegio:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dolosa di **Triscari Barberi Salvatore** (c.f. TRSSVT69H16L308C) e **Catalano Angelo Giovanni** (CTLNLG75B28D661O) e per l'effetto:

1) li condanna in solido fra loro al pagamento, in favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), della somma di euro 69.657,73 (sessantanovemilaseicentocinquantesette,73), oltre rivalutazione monetaria dai singoli esborsi e fino al deposito della sentenza. Sulla somma così rivalutata, sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino a soddisfo;

2) li condanna altresì in solido fra loro alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in euro 435,03 (quattrocentotrentacinque,03).

5.1. Il Collegio rimette a successivo provvedimento, infine, la delibazione delle istanze di liquidazione di gratuito patrocinio formulate dai convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dolosa di **Triscari**

Barberi Salvatore (c.f. TRSSVT69H16L308C) e **Catalano Angelo**

Giovanni (CTLNLG75B28D661O) e per l'effetto:

1) li condanna in solido fra loro al pagamento, in favore di **AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)**, della somma di euro **69.657,73** (**sessantanovemilaseicentocinquantasette,73**), oltre rivalutazione monetaria dai singoli esborsi e fino al deposito della sentenza. Sulla somma così rivalutata, sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino a soddisfo;

2) li condanna altresì in solido fra loro alla refusione, in favore dello **Stato**, delle spese di giustizia che si liquidano in euro **435,03** (**quattrocentotrentacinque,03**).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in **Palermo**, nella camera di consiglio del **16 ottobre 2024**.

L'estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Salvatore Chiazzese

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

